

IL PRESIDENTE

Prot. n. 43/2020 - PRES

Ill.mo Dott.
Maurizio Croce
Commissario di Governo
contro il Dissesto Idrogeologico
nella Regione Siciliana

m.croce@ucomidrogeosicilia.it

commissario@pec.ucomidrogeosicilia.it

Palermo, 30 gennaio 2020

Ill.mo sig. Commissario,

alcune imprese associate ci segnalano che la durata delle gare di competenza dell'Ente da Lei presieduto, sia troppo lunga.

In effetti, consultando il Vostro sito internet (che fornisce una informazione completa e aggiornata dell'iter delle procedure) è facile constatare che la durata media delle procedure di gara si aggira sui sei-sette mesi, e, in alcuni casi, raggiunge anche la durata di un anno.

Sebbene ciò sia assolutamente comprensibile a causa dell'elevato numero di partecipanti (quasi sempre oltre cento e, in alcuni casi, anche oltre i duecento) e, anche, a causa della farraginosità delle procedure previste dalla legge, è innegabile che questo fatto crei un notevole disagio alle imprese, le quali, spesso, si trovano costrette a dover rinnovare le polizze o altri documenti che, nel frattempo, sono scaduti.

Considerato che tutto ciò, oltre al disagio delle imprese, si traduce in un danno per la collettività, che vede rinviato di molti mesi l'inizio dei lavori, volevo chiederLe di intervenire presso le Commissioni aggiudicatrici per accelerare, per quanto possibile, lo svolgimento delle gare.

Oltre a questo, se mi permette, vorremmo darLe un suggerimento.

L'articolo 36, comma 5, del Codice dei contratti, come sostituito dal decreto-legge n. 32 del 2019, ha introdotto, a titolo sperimentale fino al 31/12/2020, la cosiddetta «inversione procedimentale», già prevista per i settori speciali, rimettendo alla discrezionalità delle stazioni appaltanti la facoltà di invertire l'ordine di apertura delle buste ovvero di aprire la busta dell'offerta economica prima dell'apertura della busta della documentazione amministrativa e di procedere, quindi, immediatamente all'aggiudicazione.

In questo caso, inoltre, la documentazione amministrativa da esaminare sarebbe solo quella del primo offerente la cui offerta è la migliore inferiore alla soglia di anomalia (o del primo offerente in senso assoluto, se non è applicata l'esclusione automatica) e quella di un campione predeterminato degli offerenti, fissata nel Bando di gara. Per esempio uno ogni 10 in caso di un numero di offerte ammesse da 10 a 50, uno ogni 20 da 51 a 100, uno ogni 30 oltre 100.

Operando in questo modo, la documentazione amministrativa da esaminare sarebbe limitata a una decina di imprese per cui eventuali esclusioni, che potrebbero fare modificare il valore della soglia di anomalia, verrebbero fuori nel giro di pochi giorni, permettendo una (eventuale) immediata correzione dell'aggiudicazione.

È evidente che quanto detto vale solo per le gare mediante procedura con il criterio dell'offerta del minor prezzo, mentre per le gare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarebbe di scarsa utilità, ma è altresì vero che potrebbe applicarsi per quasi tutti gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria, salvo talune eccezioni molto particolari.

Augurandomi che questo nostro suggerimento possa essere accolto, nello spirito di reciproca collaborazione affermato nel nostro recente incontro, Le porgo distinti saluti, restando, sempre, ben lieto di rivederLa.

Il Presidente
Massimiliano Miconi

